



CITTÀ DI RIVOLI

Città di Rivoli
Corso Francia 98 – 10098 Rivoli (To) – Tel. 011.9513300
comune.rivoli.to@legalmail.it
P.IVA 00529840019

SERVIZIO PROGETTAZIONE RETI E AMBIENTE
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N. 444 / 2023

OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE DA ISTITUIRE IN PIAZZALE ANTONIO CARENA E PIAZZALE BEATO NEYROT. REVOCA ORDINANZA N.120 DEL 11/3/2004. ISTITUZIONE AREA PEDONALE E DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 35 Q.LI.

IL DIRIGENTE

Vista l'ordinanza n. 479 del 17/12/2019, con la quale veniva disposto il divieto di transito al cosiddetto "Piazzale Portici", a causa del cedimento strutturale, avvenuto in pari data, della rampa di accesso da Via Rombò – ora Piazzale Antonio Carena e Piazzale Beato Neyrot.

Vista la Relazione Tecnica, trasmessa con nota prot. n 16803 del 24/03/2020, finalizzata al "...rilievo dei dettagli costruttivi, alla valutazione del comportamento statico per effetto dei carichi...", in particolare al punto 2.2 lett. d) – pag 20, prove dei carichi,; nonché alla nota email del 21/06/2023, che ribadisce : "Pertanto, alla luce delle prove effettuate e dall'analisi documentale del progetto strutturale sino ad oggi rinvenuta, il solaio risulta idoneo al transito di mezzi con massa complessiva a pieno carico pari a 35 q (cioè quei mezzi che si possono guidar e SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con la patente B), e comunque NON oltre i 45 q considerando alcuni aspetti legati agli schemi statici ipotizzati e alle evidenze rilevate in loco".

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 20/10/2022, con la quale Codesta Spett.le Giunta Comunale approvava la nuova localizzazione del "Mercato cosiddetto dei PORTICI" nella nuova area ubicata in Corso Francia/Corso Susa; poiché la struttura e la copertura del solaio del Piazzale di cui trattasi, non risultava più idonea allo svolgimento del predetto mercato.

Vista la Determinazione Dirigenziale n 184 del 02/03/2023 di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione relativa all'esecuzione di manutenzione straordinaria di "Piazza I PORTICI".

Visto che il sito è abitualmente utilizzato per lo svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche, si rende necessario normare l'accessibilità del piazzale.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00 e s.m.i..

Visto l'art. 24 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli.

Visto il D.Lgs. 30/04/92 N° 285 e s.m.i. e norme complementari.

Viste le ordinanze permanenti :

- **n. 120 del 11/03/2004** SEGNALETICA PERMANENTE IN VIA ROMBO' – “Piazza I Portici “ (ora Piazzale Antonio Carena e Piazzale Beato Neyrot), regolamentazione accessi
- n. 479 del 17/12/2019 (divieto di transito al Piazzale Portici per cedimento strutturale rampa accesso di Via Rombò – ora Ple Carena e Ple Neyrot),
- n. 480 del 17/12/2019 (limitazioni alla circolazione stradale per spostamento temporaneo del mercato del 18/12/2019, in Piazza Martiri della Libertà),
- n. 481 del 17/12/2019 (spostamento d’urgenza del mercato del mercoledì),
- **n. 485 del 20/12/2019** (Ordinanza Contingibile ed Urgente per la messa in sicurezza della soletta di copertura rampa / piazzale del “Condominio I Portici”),
- n. 1 del 03/01/2020 (limitazioni alla circolazione stradale per spostamento temporaneo del mercato in Piazza Martiri della Libertà),
- n. 12 del 14/01/2020 (proroga al 31/3/2020 dello spostamento temporaneo del mercato del mercoledì “ I Portici”),
- n. 160 del 11/06/2021 (ripresa post-COVID19, rilocalizzazione parziale mercato mercoledì),
- n. 162 del 15/06/2021 (limitazioni alla circolazione stradale per rilocalizzazione parziale mercato mercoledì, come da ordinanza n 160/2021),
- n. 385 del 28/11/2022 (spostamento definitivo mercato del mercoledì),
- n. 391 del 29/11/2022 SEGNALETICA PERMANENTE IN CORSO FRANCIA E CORSO SUSA per spostamento definitivo mercato del mercoledì, non più collocabile sul “Piazzale I Portici di Via Rombò 35 “ (ora Piazzale Antonio Carena e Piazzale Beato Neyrot),
- **n. 308 del 07/07/2023** (Revoca ordinanza Contingibile urgente n. 485 del 20/12/2019 ;

ORDINA

di revocare

l’ordinanza n. 120 del 11/03/2004

ed istituire

L’ AREA PEDONALE

sul PIAZZALE ANTONIO CARENA E PIAZZALE BEATO NEYROT

(già “Piazzale I PORTICI” di Via Rombò 35)

nonché

**il divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a 35 Q.li,
anche se rientranti nelle categorie di seguito elencato o autorizzati,**

Di consentire il transito a :

- mezzi di soccorso,
- mezzi di polizia,
- veicoli degli operatori commerciali che affacciano sui piazzali per le sole operazioni di carico e scarico merci, per un tempo massimo di 30 minuti,
- mezzi servizio pubblico di nettezza urbana,

- mezzi di servizio assegnati alla manutenzione comunale o ditta incaricata,
- mezzi autorizzati espressamente dal Comune di Rivoli.

Il transito ammesso sarà condizionato, al carico massimo sopportabile della struttura, delle griglie di areazione e della pavimentazione, che sarà richiamato e prescritto nel piano di sicurezza degli eventi e delle manifestazioni, come di seguito indicato:

- previo rilascio di autorizzazione su presentazione di istanza formale al protocollo;
- i veicoli non potranno transitare o sostare sopra le griglie di areazione dei locali sottostanti;
- non potranno accedere al piazzale più di tre veicoli contemporaneamente;
- il tempo massimo di permanenza dei veicoli sul piazzale è stabilito in 30 minuti,
- nel caso si intenda transitare e sostare sul Piazzale Beato Neyrot, occorrerà ottenere il nulla osta della proprietà privata della porzione ad uso pubblico.

Sarà consentita l'installazione di strutture per lavori e/o eventi, solo previo la presentazione di una dichiarazione tecnica asseverata, che certifichi la sostenibilità del carico.

La presente ordinanza modifica, integra o revoca ogni altro provvedimento eventualmente in contrasto con lo stesso.

AVVERTE

che la presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

che in relazione al D.P.R. n.119 del 24/11/1971, nel termine di 120 giorni può essere presentato ricorso al Capo dello Stato, da chi abbia interesse.

LS/mz

Lì, 07/11/2023

IL DIRIGENTE
GRAZIANI ANTONIO
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli
 I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA
 ALLE ORE
 IN VIA.....
 ORDINANZA N°.....



CITTÀ DI RIVOLI

Provincia di Torino

AREA GESTIONE
DEL TERRITORIO
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

ORDINANZA N° 120 DEL 11/03/04

**OGGETTO: SEGNALETICA VERTICALE PERMANENTE DA ISTITUIRE
IN VIA ROMBO'.** ✓

IL DIRIGENTE AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Attesa la necessità di riorganizzare l'accesso e la circolazione presso il piazzale denominato "I Portici" di via Rombò.

Viste le ordinanze n° 940065/50 del 07/03/94 e n° 980384 del 17/09/98.

Visto l'art. 107 comma 3/i T.U. 267/00

Visto l'art. 3 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993 n. 29

Visto l'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 80

Visto l'art. 25 comma 2 dello Statuto della Città di Rivoli

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 N° 285.

ORDINA

Di revocare le ordinanze n° 940065/50 del 07/03/94 e n° 980384/56 del 17/09/98

- Di istituire, nell'intera piazza denominata "I Portici" e relativo accesso, di via Rombò, il :
 - **divieto di transito e sosta con rimozione forzata, 0.00 – 24.00** ad eccezione di:
 - operatori commerciali i giorni di mercato e manifestazioni varie
 - mezzi adibiti a carico e scarico merci a servizio delle attività commerciali presenti sulla piazza
 - mezzi di soccorso e di forze dell'ordine
 - mezzi di pulizia meccanizzata

La pubblicità dei suscritti provvedimenti mediante il collocamento dei prescritti segnali stradali, la temporanea rimozione o mascheratura della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa d' idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica consueta ad avvenuta ultimazione dei lavori.

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.


All'Ufficio **Manutenzione - Ordinaria** sono demandati l'incarico e la responsabilità di apporre la prescritta segnaletica.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n° 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministro dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall' art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.



Il Dirigente
Area Gestione del Territorio
(Ing. Ivo AGNOLIN)

Visto: OM
RG/ordperm/romb04

Da consegnare all'ufficio Comando Polizia Municipale dopo l'apposizione dei cartelli
I CARTELLI SONO STATI APPOSTI IN DATA
ALLE ORE
IL CAPOSQUADRA.....